

STATUTO "SOLO DIRIGENTI"

Approvato all'unanimità nell'assemblea generale
dei soci del 28 maggio 2021

Articolo 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Culturale "**SOLO DIRIGENTI**", sinteticamente denominata SD, nel rispetto delle norme dettate dal codice civile (artt. 14-42), in particolare art. 36, con sede in Roma, Circonvallazione Trionfale L'Associazione sarà disciplinata, una volta approvato, dal presente Statuto (che sostituisce in toto il precedente approvato il 21 ottobre 2017) e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite diverse sedi operative periferiche e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 FINALITA'

Solo Dirigenti, quale organizzazione professionale di categoria, si prefigge le seguenti finalità:

- 1 operare per la realizzazione del principio costituzionalmente riconosciuto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- 2 garantire lo svolgimento della funzione dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma;
- 3 promuovere una riforma dell'ordinamento scolastico che realizzi concretamente il successo formativo delle studentesse e degli studenti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione migliorando l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento anche attraverso la revisione di funzioni e prerogative dei dirigenti scolastici;
- 4 salvaguardare gli interessi dei dirigenti scolastici tutelandone la dignità, il prestigio ed il rispetto della relativa funzione;
- 5 promuovere il rispetto del principio di parità di genere tra i dirigenti scolastici in tutte le sedi associative ed in particolare assicurare la presenza equilibrata di donne e uomini negli organi direttivi nazionali e locali dell'Associazione, nonché in tutte le articolazioni del lavoro associativo e nei casi in cui l'Associazione sia chiamata a designare i suoi rappresentanti;
- 6 promuovere iniziative di carattere culturale, formativo, assistenziale, previdenziale ed assicurativo per il personale della scuola;
- 7 organizzare e promuovere congressi, viaggi, centri di studio e di addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
- 8 organizzare corsi di formazione relativamente ad ambiti trasversali (Didattica e Metodologie e Innovazione didattica e didattica digitale) e ad ambiti specifici (Bisogni individuali e sociali dello studente, problemi della valutazione individuale e di sistema, gestione della classe e problematiche relazionali, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, cittadinanza attiva e legalità)
- 9 dare il contributo della scienza ed esperienza della Dirigenza Scolastica nella elaborazione delle riforme legislative, con particolare riguardo all'ordinamento scolastico e alla sua semplificazione e sistematizzazione;
- 10 stringere relazioni con associazioni analoghe, nazionali e internazionali, allo scopo di meglio perseguire gli scopi statutari;
- 11 curare la comunicazione attraverso newsletter, comunicati stampa, sito web, social media e le pubblicazioni di settore;
- 12 organizzare eventi, laboratori, conferenze, workshop, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- 13 avanzare proposte al Ministero e agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- 14 organizzare attività didattiche rivolte agli associati e ad un pubblico esterno per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- 15 favorire i contatti tra Soci per completarne programmi di formazione e per attuare iniziative di studio, di ricerca e di sviluppo;

16 fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero.

Per realizzare le attività di formazione dell'Associazione, vista la particolare complessità delle attività possibili, viene creata una struttura ad hoc che, su mandato del Presidente, gestirà ogni aspetto organizzativo e gestionale delle varie attività poste in essere, in particolare:

- Progettazione delle attività e loro calendarizzazione;
- Gestione delle attività
- Predisposizione dei materiali
- Verifica risultati, monitoraggio e ricaduta
- Questionari in uscita
- Realizzazione report per ogni attività formativa
- Rapporti con il Miur e con gli enti da coinvolgere
- Predisposizione di una banca dati con i CV dei relatori che si sono proposti

La struttura organizzativa e gestionale avrà un rimborso spese per ogni attività posta in essere, così come i relatori, interni e esterni alla associazione, coinvolti di volta in volta in base alle tematiche affrontate. Per la gestione e le attività della struttura delegata alla formazione si rimanda all'apposito regolamento in appendice, parte integrante dello Statuto.

Articolo 3 CONVENZIONI

Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art.2, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente ed attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Articolo 4 SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i dirigenti scolastici e i vincitori di concorso in attesa di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, versare la quota annuale e dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia, in via definitiva, l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso.

I soci si dividono:

Soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza o alle quali essa attribuisce particolari meriti culturali e scientifici. I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote e contributi sociali annuali (soci ordinari), o contributi periodici in funzione della partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività sociali;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- I Soci che commettono azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la loro condotta, costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa vengono esclusi con delibera della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo
- quando i soci in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, nella prima adunanza prevista, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato escluso non può essere più riammesso, ad eccezione dei Soci esclusi per morosità, i quali potranno essere riammessi pagando le quote dovute, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. Tale riammissione in ogni caso sarà ratificata dalla prima Assemblea dei Soci.

Articolo 5 ASSEMBLEA

Tutte le riunioni dei vari organi previsti da questo Statuto possono avere luogo indifferentemente sia in presenza sia a distanza, su decisione insindacabile del Presidente

L'Assemblea dei soci è sovrana.

La Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 30 associati. Essa si riunisce per deliberare in materia di:

- approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elezione del Consiglio Direttivo;
- approvazione del rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approvazione degli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione in evidenza sul sito dell'Associazione o comunicazione via mail agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- approvazione e/o modifica dello Statuto e dei regolamenti interni;
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo, organo preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 6 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. È riconosciuta al Presidente la possibilità di cooptare altri membri fino ad un massimo di due. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di esclusione di Soci;
- deliberare sulle ammissioni o dimissioni dei Soci;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 7 PRESIDENTE

Il Presidente ha la Rappresentanza Legale di Solo Dirigenti a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti bancari o postali. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea. Il Presidente nomina i componenti del Comitato

Tecnico Scientifico (CTS) e può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 8 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni, donazioni, lasciti, quote, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 9 RENDICONTO ECONOMICO

È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Il rendiconto si riferisce all'esercizio sociale, che va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Documento deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 10 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione).

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 11 DISPOSIZIONI FINALI

Si stabilisce che l'Associazione potrà affiliarsi ad altre associazioni e sindacati o più Enti riconosciuti dal Ministero e che ne potrà riconoscere Statuti, Norme e Regolamenti.

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non adirire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Articolo 12 NORME TRANSITORIE

In attesa del prossimo Congresso e del rinnovo degli organi statutari, previsto dopo quattro anni dal precedente, quindi nel 2022, gli attuali componenti residui del precedente Comitato Direttivo, in regola con il rinnovo dell'iscrizione e con il pagamento della quota annuale, confluiscono direttamente nel Consiglio Direttivo, con le stesse cariche già assegnate. Viene dato mandato al Presidente di cooptare nel Consiglio direttivo, entro un mese dall'approvazione del presente Statuto, i due componenti aggiuntivi previsti nell'art.6. Tutte le riunioni, votazioni comprese, saranno realizzate in videoconferenza, fino a che la attuale situazione emergenziale derivante dalla pandemia non consentirà l'attività in presenza.